

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

PAVIMENTI IN LEGNO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	PAVIMENTI IN LEGNO
Procedure esecutive:	Posa in opera di pavimenti il legno con collante e successiva lamatura e ceratura.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Taglierina elettrica, macchina per la lamatura, collanti e solventi, cera, utensili d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Tagli alle mani; danni all'apparato respiratorio per l'inalazione della polvere di legno; danni all'apparato respiratorio per inalazione dei vapori determinati dall'impiego dei collanti, resine, cere; danni alla cute per l'uso di collanti e solventi; elettrocuzione.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	E' consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purchè dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato (DM 20.11.1968 art. 2). Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiEDE (DPR 164/56 art. 68). Effettuare l'areazione dei locali (D. Lgs 626/94 art. 33.6.1). Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3). Ripulire immediatamente il locale dopo la l'amatura del pavimento in legno (D. Lgs. 626/94) art. 33.6.4).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Verificare, prima dell'uso delle macchine elettriche, l'integrità e il grado d'isolamento dei cavi elettrici. Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti chimici adoperati.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, mascherine antipolvere per le operazioni di lamatura del pavimento, mascherina con filtro specifico per le operazioni di ceratura, occhiali speciali e otoprotettori per il taglio del legname.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai che sono sottoposti ad un livello sono superiore a 85 dBA devono effettuare una visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).